

Civile Ord. Sez. 6 Num. 39773 Anno 2021

Presidente: BISOGNI GIACINTO CASSAZIONE

**Relatore: BISOGNI GIACINTO** 

Data pubblicazione: 13/12/2021 VILE - 1

Oggetto

<del>Cittadini s</del>tranieri -**Impugnazione** 

convalida

trattenimento in

C.P.R.

- Consigliere -

- Presidente rel.-

R.G.N.

- Consigliere -Dott. Mauro Di Marzio

12213/2018

C.C. 09/06/2021

Marco Marulli Dott.

2021

Dott. Giacinto Bisogni

Dott. Marina Meloni

Composta da:

- Consigliere -

- Consigliere -

Dott. Rosario Caiazzo

Cron.

ha pronunciato la seguente

Rep.

## ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. RG e proposto da:

Prince Osayande Testimore, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Ameriga Petrucci (p.e.c. avvamerigapetyrucci@legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rionero del Vulture via G. Marconi 76;

ricorrente -

## nei confronti di

Questura di Potenza, in persona del Questore pro tempore e Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore;

resistenti -

avverso la ordinanza depositata dal Giudice di pace di Melfi emessa all'udienza del 4 aprile 2018 di convalida del



Numero registro generale 12213/2018 Numero sezionale 5400/2021 Numero di raccolta generale 39773/2021

Data pubblicazione 13/12/2021

provvedimento di proroga del trattenimento;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore
Giacinto Bisogni;

## Rilevato che

Ricorre per cassazione Prince Osayande cittadino nigeriano avverso il provvedimento di convalida della richiesta di proroga del trattenimento presso il CPR di Palazzo San Gervasio emesso dal Giudice di pace di Melfi all'udienza in camera di consiglio del 4 aprile 2018 fissata per la convalida.

Non svolgono difese le amministrazioni intimate.

Il ricorrente propone i seguenti motivi di ricorso: a) difetto di motivazione del provvedimento di convalida della proroga (violazione art. 360 nn. 3-4-5 c.p.c.); b) violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione ai termini previsti per il trattenimento; c) omessa comunicazione della richiesta di proroga al ricorrente e omessa traduzione degli atti – violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c.; d) violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 13 c. 7 del d.lgs n. 286/1998 – omessa traduzione nella lingua madre del ricorrente, e del n. 5 dello stesso art. 360 – omessa verifica della lingua madre e della comprensione della lingua italiana – violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c.

Ritenuto che

Il primo motivo di ricorso è fondato essendosi limitato





il giudice di pace a rendere la seguente motivazione, a Data pubblicazione 13/12/2021 fronte delle contestazioni della difesa del ricorrente, "ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998 convalida la richiesta del Questore di proroga del trattenimento". Ne consegue l'accoglimento del primo motivo del ricorso, restando assorbiti i successivi, e la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al giudice di pace di Melfi in persona di diverso magistrato che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

## P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri tre, cassa il provvedimento di convalida del tratte nimento e rinvia al Giudice di pace di Melfi, in persona di di diverso magistrato che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 giugno 2021.

Il Presidente Giacinto Bisogni

